



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 29 del 28/03/2018**

**OGGETTO :**  
**APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2018. CONFERMA**

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	MASSA GIOVANNI	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA	P	
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P		17	IACOBONE SABINO	P	
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO	P	
10	LUONGO NICOLA		A	23	DI PALMA NICOLA		A
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: GERARDI ANNA ALTOMARE, DE MITRI MARCELLA, DELLI SANTI GENNARO, LOPS FRANCESCO, SANLUCA FRANCESCO, LENOCI SABINA ANNA  
PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo  
ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta **il Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto n. 7 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2018. CONFERMA”

**L'Assessore Delli Santi** illustra il provvedimento.

**Il Presidente**, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23

Consiglieri assenti: n. 2 ( Luongo – Di Palma )

Voti favorevoli: n. 22

Voti contrari: n. 1 (Iacobone )

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di conferma delle aliquote TASI anno 2018, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- L'art. 1, comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), costituita dall' Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. E nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'08.09.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC modificato con deliberazione di CC n. 6 del 03/02/2018;

**Visto** che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, lettere a) b) e c), prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

**Visto, altresì che :**

- con il comma 14 lettere a) e b) è stato previsto di eliminare dal campo dell'applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 14 lett. c) è stato disposto che l'aliquota Tasi per i cosiddetti "beni merce" è ridotta all'1 per mille, con la facoltà data ai Comuni di disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino all'azzeramento;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...).* La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.03.2017 con la quale è stata determinata per l'anno 2017 l'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI;

**Ritenuto** di dover confermare anche per l'anno 2018 l'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI così come già fissate per il decorso anno 2017;

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali .... omissis .... È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Visto:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 **al 28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 09 febbraio 2018 (G.U. n.38 del 15/02/2018) che ha ulteriormente differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio **al 31 marzo 2018**;

**Ritenuto** di dover confermare per l'anno 2018 l'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI, così come già deliberato nel decorso anno 2017;

**Ravvisata** l'opportunità di provvedere in merito;

**Viste** ed applicate le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto che** sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato**, altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, apposto dal Segretario Generale;

**A maggioranza** di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 22 voti favorevoli e n. 1 contrari (Iacobone) (Risultano assenti i Consiglieri: Luongo – Di Palma )

## **DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Determinare e confermare** per l'anno 2018 l'aliquota, per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nella misura di "zero" punti percentuali per tutte le fattispecie soggette a tassazione, fatta eccezione per le esclusioni del tributo già disposte dall'art. 1 comma 14 Legge 28.12.2015 n. 2018;
2. **Dare atto che** per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla Legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
3. **Inviare**, a cura del Servizio Finanze, la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze.

\*\*\*\*\*

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 22 voti favorevoli e n. 1 contrario (Iacobone) (Risultano assenti i Consiglieri Luongo – Di Palma) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

Dott. Gianluigi Caso

**Il Presidente del Consiglio**

Antonio Marzullo

---